

CORTE FEDERALE – C.U. n. 2 del 9 dicembre 2004

Riunione
del 7
dicembre
2004

La Corte Federale composta da:

Avv. Renato Tobia Presidente

Avv. Franco Fabriani Relatore-estensore

Avv. Claudio Di Tullio Componente

**C.F. / 1.04.05 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI MARCO MUSONI componente
elettivo del Comitato regionale Toscano –**

appellante

avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale del 9.5.04, affissa il 22.6.04 (comunicato ufficiale n. 61), con la quale gli era stata inflitta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi nove.

Svolgimento del procedimento

Con atto del 27.11.03, ritualmente comunicato, la Procura Federale procedeva alla contestazione degli addebiti nei confronti di Marco Musoni, ai sensi dell'art.71 c.2 R.G., " per avere. in violazione dell'art.19 RAT, ripetutamente disatteso l'invito a non diffondere atti interni al Comitato Regionale Fipav Toscana, attraverso l'invio di un "promemoria" e di una successiva "integrazione" ad un cospicuo numero di soggetti esterni al Comitato Regionale stesso, nonché per avere dichiarato in data 20.10.03, nei locali del Comitato Provinciale Fipav di Massa Carrara che il Comitato Regionale Fipav Toscana era stato commissariato e che il presidente Federale aveva sospeso momentaneamente il provvedimento".

Il Musoni non inoltrava alcuna memoria difensiva alla Procura, riservando ogni difesa nel giudizio che si instaurava dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale. Veniva fissata una udienza al giorno 17.3.04, alla quale compariva il prevenuto producendo memoria difensiva che, in un primo momento, non veniva acquisita e che, successivamente, veniva allegata agli atti del procedimento. Alla successiva udienza del 9.6.04 la Commissione Giudicante Nazionale, con provvedimento affisso il successivo 22.06.04, ritenuta la responsabilità dell'incolpato in ordine a tutti i fatti contestati, con l'aggravante di cui all'art.49 lett.F) R.G., deliberava di infliggere al tesserato Musoni Marco la sanzione della sospensione per mesi nove.

Osservava in tale sede il Giudice di prima istanza che il comportamento del Musoni "configura senz'altro violazione dell'art.19 RAT per aver reso noti all'esterno atti, fatti e circostanze che dovevano rimanere nell'ambito della Federazione"; ravvisa altresì la Commissione Giudicante la violazione dell'art.17 dello Statuto, norma che vincola i tesserati al dovere di osservare i regolamenti federali e le deliberazioni dei suoi Organi; ritiene sussistere infine la circostanza aggravante di cui all'art.49 lett.F) R.G. per aver agito l'incolpato nella qualità di componente di "organo governativo, seppur periferico" .

Avverso la detta decisione proponeva appello il Musoni con l'osservanza delle forme e dei termini, compreso il versamento della tassa di impugnazione. Con il suddetto gravame l'appellante ha dedotto in modo puntuale ed esaustivo i motivi di doglianza in ordine alla decisione impugnata e, all'udienza di comparizione del 30.11.04, illustrava oralmente dinanzi a questa Corte Federale i motivi e le ragioni del gravame, concludendo con la richiesta di annullamento e riforma integrale della decisione impugnata.

Motivi della decisione

L'appello proposto merita accoglimento.

La Corte, preliminarmente, esamina la propria competenza a giudicare in grado di appello.

Ai sensi dell'art.2, comma 4, R.G., la Corte Federale ha competenza a giudicare in grado di appello in ordine alle infrazioni disciplinari commesse da coloro che ricoprono cariche federali elettive, limitatamente alle infrazioni connesse all'esercizio della carica. Orbene, rivestendo il prevenuto Musoni la carica di componente elettivo di Comitato Regionale, ed essendo i fatti contestati attribuibili alla carica dal medesimo rivestita all'epoca dei fatti, ritiene questa Corte la propria competenza a giudicare in seconda istanza e a decidere sull'appello proposto.

Circa il primo capo di incolpazione osserva questa Corte che il richiamato "promemoria" non è stato mai acquisito agli atti di indagine, né a quelli del giudizio di primo grado. Tale fonte di prova è dunque inesistente. Inoltre, l'atto acquisito (denominato "integrazione") non risulta essere stato diffuso a soggetti estranei alla Federazione, né tantomeno ad un "cospicuo" numero di soggetti. Circa la pretesa violazione di aver agito "disattendendo l'invito a non diffondere notizie", va precisato che nessuna delibera risulta formalizzata

in tal guisa dal Comitato Regionale, risultando invece solamente la verbalizzazione di una richiesta individuale di altro componente. Di talché non è dato ravvisare neppure alcuna violazione al richiamato art.17 Statuto, in assenza di alcuna delibera che formalmente vietasse quel comportamento. Vi è da dire infine che una siffatta delibera, quand'anche fosse stata formalmente emanata, non avrebbe potuto in alcun modo vietare ad un tesserato rivestente la qualifica di componente di organo federale, di muovere, nelle dovute forme e nelle sedi competenti, ogni valido e legittimo rilievo o censura.

Circa il secondo capo di incolpazione, si osserva che il Musoni fu già tratto a giudizio per analogo fatto, di cui si è già occupata la Corte Federale. Con delibera del 16.12.03, la Corte non ritenne di pervenire ad alcun giudizio di colpevolezza a carico del Musoni, ravvisando nelle sue esternazioni un lecito esercizio del proprio diritto di critica, privo di qualsiasi valenza disciplinare.

Il fatto addebitato nella presente fattispecie è, inoltre, quantomeno scusabile sotto il profilo della buona fede, posto che fu effettivamente disposto il commissariamento "ad acta" del Comitato Regionale Toscano.

Non si comprende infine su quale presupposto logico-giuridico si fondi l'applicazione della contestata aggravante. Infatti, se da un lato viene richiamata dall'Ufficio della procura in relazione al "mezzo di diffusione", dall'altro essa stessa viene richiamata dal giudice di prime cure in ordine alla rivestita qualità di "componente di organo governativo". Sta di fatto che, nell'una e nell'altra ipotesi, non è dato ravvisare nel caso di specie alcun valido riferimento alla predetta aggravante;

P.Q.M.

la Corte Federale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 2 n.47 e 97 n. 1 R.G., in accoglimento del gravame proposto ed in riforma della decisione impugnata,

DELIBERA

- a. di prosciogliere l'incolpato Musoni Marco da ogni addebito;
- b. di ordinare la restituzione dell'intera tassa di impugnazione.

Così deciso in Roma il 7 dicembre 2004

Affisso il 9 dicembre 2004

Il Presidente

Avv. Renato Tobia